

**Regolamento per la disciplina
del rimborso delle spese di viaggio
dei componenti degli organi dell'Agenzia**

CAPO I - OGGETTO	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
CAPO II - MISSIONI	3
Art. 2 - Autorizzazione alla missione.....	3
Art. 3 - Uso del mezzo di trasporto	3
Art. 4 - Rimborso spese di viaggio	4
CAPO III – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI	4
Art. 5 - Rimborso spese per lo spostamento residenza - sede dell’Agenzia (Art. 84 c. 3 TUEL)	4
CAPO IV	5
Art. 6 - Liquidazione delle spese	5
Art. 7 - Entrata in vigore	5

CAPO I - OGGETTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 del 23.12.2011 e dell'art. 84 del TUEL.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai componenti degli organi dell'Agenzia (Presidente, Consiglio d'ambito e Consigli locali) per le loro attività istituzionali.

CAPO II - MISSIONI

Art. 2 - Autorizzazione alla missione

1. Tutte le missioni dei componenti del Consiglio d'ambito e del Consiglio locale devono essere preventivamente autorizzate, per iscritto, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio d'ambito e dal Coordinatore del Consiglio locale.

Art. 3 - Uso del mezzo di trasporto

1. I Componenti degli organi dell'Agenzia che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal Capoluogo del Comune ove si tiene la seduta dell'organo d'appartenenza devono prioritariamente utilizzare, se disponibili, i mezzi di trasporto di proprietà dell'Agenzia o i mezzi di trasporto pubblico.
2. I componenti degli organi dell'Agenzia dovranno essere sempre preventivamente autorizzati per iscritto dal Presidente del Consiglio d'ambito o dal coordinatore del Consiglio locale di appartenenza per l'utilizzo del mezzo proprio, che è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando risultino indisponibili i mezzi di trasporto di proprietà dell'Agenzia;
 - quando si ravvisa la mancanza o l'inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblico;
 - quando l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi sopra indicato la relativa percorrenza risulti inferiore rispetto al tragitto residenza – sede dell'Agenzia.
3. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell'Agenzia o sul proprio mezzo, qualora utilizzato per missione, di persone non autorizzate.
4. I Componenti degli organi dell'Agenzia autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio devono sollevare l'Agenzia da qualsiasi responsabilità dichiarando, mediante sottoscrizione dell'apposito modello di autorizzazione:
 - che il veicolo di proprietà utilizzato è perfettamente in regola con le norme previste dal Codice della strada;

- che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per l'assicurazione contro la responsabilità civile dei veicoli;
- di essere in possesso di regolare patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli ai sensi del Codice della strada;
- di sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità per danni a persone o cose causati o subiti nell'utilizzo del veicolo durante la missione.

Art. 4 - Rimborso spese di viaggio

1. Unitamente alle eventuali spese di vitto ed alloggio disciplinate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011, al componente degli organi dell'Agenzia in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate:
 - a) **In caso di utilizzo del mezzo pubblico:**
 - rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista;
 - b) **In caso di utilizzo del mezzo dell'Agenzia:**
 - pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio.
 - c) **In caso di utilizzo del mezzo proprio o di mezzi dell'ente di appartenenza:**
 - pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio, purchè adeguatamente documentati e giustificati;
 - indennità pari all'importo della spesa che il componente degli organi dell'Agenzia avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico (costo del servizio di trasporto urbano e/o extraurbano; costo del biglietto ferroviario di 2° classe) a condizione che le spese di viaggio siano state effettivamente sostenute.
2. Nei casi indicati al comma 1 sarà possibile rimborsare la spesa sostenuta per l'utilizzo del taxi solo in caso di comprovata necessità, ove non sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed extraurbana.

CAPO III – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI

Art. 5 - Rimborso spese per lo spostamento residenza - sede dell'organo dell'Agenzia (Art. 84 c. 3 TUEL)

1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 6, 7 e 8 della L.R. 23.12.2011 che risiedono al di fuori del Comune ove si tiene la seduta degli organi a cui questi partecipano, spetta un'indennità di trasferta complessivamente quantificata in conformità all'art. 4 del presente regolamento.
2. Le spese di viaggio di cui ai commi precedenti sono rimborsabili solo se riconducibili ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato, che hanno reso necessaria la

presenza del componente degli organi dell'Agenzia presso la sede dell'Ente.

CAPO IV

Art. 6 - Liquidazione delle spese

1. L'agenzia liquida le spese esclusivamente se non abbia già provveduto l'ente locale di appartenenza dei componenti degli organi dell'Agenzia che a tal fine devono rilasciare apposita attestazione.
2. Il componente degli organi dell'Agenzia, al fine del rimborso delle spese di missione, attesta in autocertificazione, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, la sede della missione, la distanza, l'ora di inizio e di fine della stessa (durata utile anche ai fini della verifica del diritto al rimborso spese per vitto ed alloggio), i mezzi utilizzati e le spese di viaggio sostenute, documentate dalle relative pezze giustificative che devono essere allegate.
3. Alla richiesta di rimborso devono essere altresì allegate le autorizzazioni di cui all'art. 2 e di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
4. Ai fini del rimborso il componente degli organi dell'Agenzia attesta in autocertificazione, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, le spese di viaggio sostenute per il tragitto residenza – sede dell'organo dell'Agenzia.
5. Le richieste di rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute dovranno essere presentate al Dirigente competente con cadenza almeno trimestrale; le richieste di rimborso relative al quarto trimestre dell'anno solare dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione.